



COMUNE DI
VALENZA

Deliberazione n. 23

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza straordinaria di I convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO 2021

Il giorno 31 MAGGIO 2021, alle ore 19:00,

si è riunito il Consiglio Comunale di Valenza in adunanza ordinaria di 1^a convocazione, in videoconferenza tramite l'applicativo Consigli Cloud, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 18/2020, convertito nella Legge 27/2020 e in presenza presso la Sala delle Adunanze sita nella Casa Comunale

Nelle persone dei Signori:

Sindaco

Pres.	Ass.
X	

ODDONE MAURIZIO

CONSIGLIERI

Pres.	Ass.
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	

BALLERINI LUCA

BARBI LAURA

BISSACCO MARCO

BOCCARDI DANIELE

CAPUZZO GUIDO

COMETTI TANIA

COSTA ARIANNA

DALLOCO ANNNALISA

Consiglieri

DEANGELIS ALESSANDRO

DI CARMELO SALVATORE

GATTI GIUSEPPE

GRIVA MARIA MADDALENA

LANZA ALBERTO

MIAKIEVA VICTORIA

SPINELLI ANGELO

VARONA DAVIDE

Pres.	Ass.
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	

Consiglieri assegnati al Comune n. 16

Partecipa il Segretario Generale, dott.ssa Paola Marcella CRESCENZI, garantendo le funzioni di cui all'art. 97 del TUEL, la quale provvede alla redazione del presente Verbale.

Assume la Presidenza il Consigliere Angelo Spinelli il quale, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi, in fase istruttoria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000, n. 267, i seguenti pareri:

In ordine alla regolarità tecnica:

Parere: favorevole

La Dirigente del Settore Finanziario: Dott.ssa Monocchio Lorenza F.TO MONOCCHIO

In ordine alla regolarità contabile:

Parere: favorevole

La Dirigente del Settore Finanziario: Dott.ssa Monocchio Lorenza F.TO MONOCCHIO

Relazione l'oggetto l'Assessore alle Finanze Luca Merlino

Sull'argomento intervengono i Consiglieri Luca Ballerini e Davide Varona

Replica agli interventi l'Assessore Merlino.

Seguono dichiarazioni di voto da parte dei Consiglieri Ballerini (Valenza Futura) contrario, Deangelis (Deangelis Sindaco) contrario, Varona (Partito Democratico) contrario, Miakieva (Fratelli d'Italia) favorevole.

Infine il Presidente Angelo Spinelli.

Cio' premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'articolo 1, comma 169, della L. 296/2006 che dispone *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

- l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 che, rinviando all'articolo 151 comma 1 del medesimo Decreto, dispone che *"gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre"*;
- l'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 56/2021 che ha prorogato al 31 maggio 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2021, precedentemente fissato al 31 gennaio dall'articolo 106 del Decreto Legge 18 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivamente prorogato al 31 marzo 2021 dal Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021;
- l'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha disposto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 30 comma 5 del DL Sostegno ha concesso ai Comuni la facoltà di approvazione delle tariffe della TARI entro il 30/06/2021 in deroga all'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013

VISTO l'art. 1, commi 641-668, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i., che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente "Tari" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

OSSERVATO che l'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]"*;

VISTO il Regolamento per la Disciplina della Tassa Rifiuti approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 16/07/2014, esecutiva ai sensi di legge, e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 70 del 20/12/2018, esecutiva ai sensi di legge;

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 23 febbraio 2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "Riscossione della tassa rifiuti per l'anno 2021: determinazione del numero e delle scadenze delle rate";
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 31 marzo 2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "Esame ed approvazione bilancio di previsione finanziario 2021-2023";

VISTI:

- l'articolo 1 comma 527 della Legge 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la Deliberazione 443/2019/R/Rif emanata in data 31 ottobre 2019 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato delineato il Metodo Tariffario (MTR) ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario;

- la Deliberazione 3 marzo 2020, n. 57 di ARERA rubricata "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente";
- la Determinazione 2/DRIF/2020 di ARERA con cui l'Autorità ha fornito chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/rif (MTR) e definizioni delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari;
- le Deliberazioni 238/2020/R/Rif e 493/2020/R/Rif del 24 novembre 2020 con le quali l'Autorità ha integrato la Delibera 443 succitata, in particolare apportando modifiche connesse alla gestione delle variazioni di servizio ed agli effetti relativi alla situazione pandemica da Covid-19 che ha interessato l'intero territorio nazionale;

VISTO il Piano Finanziario determinato per l'anno 2021 così come validato dal Consorzio di Bacino Alessandrino con Deliberazione n. 44 del 24.05.2021, in osservanza a quanto previsto dall'articolo 18 dell'Allegato A alla Deliberazione 443/2019/ARERA;

VISTA la Deliberazione 443/2019/R/Rif che ha disposto quanto segue:

"Art. 6.5 - L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva.

Art. 6.6 - Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente".

CONSIDERATO che ARERA avoca a sé l'approvazione del Piano Finanziario, prevedendo che gli Enti Territorialmente Competenti debbano limitarsi a trasmettere alla stessa i vari documenti del PEF, ma non siano autorizzati all'approvazione, come si legge sempre nella Deliberazione 443: *Art. 6.4 - Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti".*

RILEVATO che nella Deliberazione 57/2020/R/RIF, ARERA all'art. 2.4 dispone che *"Nelle more dell'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione".*

RILEVATO altresì che nella Deliberazione 57/2020/R/RIF ARERA giunge a sostenere che la stessa Autorità approvi le predisposizioni tariffarie dei Comuni, sebbene prerogativa dei Consigli Comunali come stabilito dalla Legge: *"Art. 2.3 - Nell'ambito del procedimento di cui al precedente comma 2.1, L'Autorità approva con o senza modificazioni le predisposizioni tariffarie deliberate, sulla base della normativa vigente, dagli Enti territorialmente competenti e trasmesse all'Autorità secondo quanto previsto dal comma 6.4 della deliberazione 443/2019/R/RIF. In caso di modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione2.*

RITENUTO tuttavia che, nell'incertezza della disciplina ARERA che non identifica un percorso in maniera chiara ed univoca, pertanto nemmeno le funzioni attribuite ai soggetti regolati con MTR in particolar modo quando essi corrispondono agli Enti Locali, sia da considerare quanto disciplinato nella Determinazione 2/2020/D/Rif che all'articolo 2.1 dispone quanto segue: *"Gli Enti territorialmente competenti, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, provvedono alla trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 443/2019/R/RIF, come elaborati nel rispetto dei*

criteri e delle modalità di cui all'Allegato A al medesimo provvedimento e sulla base delle semplificazioni procedurali di cui all'articolo 1 della deliberazione 57/2020/R/RIF; in particolare trasmettono:

a) il PEF con la tabella elaborata, con riferimento al singolo ambito tariffario, sulla base dello schema tipo di cui all'Appendice 1 del MTR (Allegato 1);

b) la relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR;

c) la dichiarazione/i di veridicità del gestore predisposta secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3 del MTR;

d) la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario".

RITENUTO, alla luce di quanto citato al punto precedente, di voler provvedere all'adozione del Piano Finanziario 2021 al fine di coniugare la previsione di una funzione approvativa dell'Autorità con la necessità di condivisione da parte del Consiglio Comunale del Piano Finanziario validato dall'Ente Territorialmente competente;

RAVVISATA INOLTRE L'OPPORTUNITA', visto il combinato disposto dell'art. 34, comma 3, del vigente Regolamento della Tari e del comma 15-ter dell'art. 13 del D.L. 201/2011, di approvare in questa sede il numero e le scadenze delle rate della Tari 2022 nei termini che seguono:

- prima rata di acconto (sulla base delle tariffe Tassa Rifiuti 2021): 16.02.2022
- seconda rata di acconto (sulla base delle tariffe Tassa Rifiuti 2021): 16.06.2022
- terza rata di acconto (sulla base delle tariffe Tassa Rifiuti 2021): 16.10.2022
- eventuale rata unica relativa all'acconto (importo pari alla somma delle prime tre rate): 16.06.2022
- percentuali indicative di acconto su quanto dovuto nell'anno 2021:
 - o prima rata: 35%
 - o seconda rata: 25%
 - o terza rata: 20%
 - o rata unica: somma delle tre rate di acconto = 80%
- quarta rata di saldo (sulla base delle tariffe Tassa Rifiuti 2022): 03.12.2022;

DATO ATTO che la competente Commissione Consiliare ha esaminato la proposta della presente deliberazione nella seduta del 28.05.2021;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., dalla Dirigente del Settore Finanziario;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i
- il vigente Statuto comunale;

Con voti favorevoli nr.11 (Sindaco Oddone – Presidente Spinelli – Consiglieri Barbi – Bissacco – Boccardi – Capuzzo – Cometti – Costa – Dalloco – Gatti e Miakieva) e voti contrari nr.6 (Consiglieri Ballerini – Deangelis – Di Carmelo – Griva – Lanza e Varona) resi in modalita' elettronica e proclamati dal Presidente,

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. **DI APPROVARE** il Piano Economico Finanziario così come deliberato e validato dall'Ente Territorialmente Competente (Consorzio di Bacino Alessandrino) in data 24/05/2021 e acquisito da questo Comune in data 25/05/2021 (prot. N. 10.481), allegato sotto la lettera A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
3. **DI APPROVARE**, per l'anno 2021, le tariffe TARI allegate sotto la lettera B) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
4. **DI DARE ATTO** che il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D. Lgs. 504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale del 5% deliberata dalla provincia sull'importo del tributo;
5. **DI DETERMINARE** il numero e le scadenze delle rate della Tassa Rifiuti per l'anno 2022 nei seguenti termini:
 - prima rata di acconto (sulla base delle tariffe Tassa Rifiuti 2021): 16.02.2022
 - seconda rata di acconto (sulla base delle tariffe Tassa Rifiuti 2021): 16.06.2022
 - terza rata di acconto (sulla base delle tariffe Tassa Rifiuti 2021): 16.10.2022
 - eventuale rata unica relativa all'acconto (importo pari alla somma delle prime tre rate): 16.06.2022
 - percentuali indicative di acconto su quanto dovuto nell'anno 2021:
 - o prima rata: 35%
 - o seconda rata: 25%
 - o terza rata: 20%
 - o rata unica: somma delle tre rate di acconto = 80%
 - quarta rata di saldo (sulla base delle tariffe Tassa Rifiuti 2022): 03.12.2022;
6. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dall'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011;
7. **DI PUBBLICARE** la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.TO Angelo SPINELLI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO Dott.ssa Paola Marcella CRESCENZI

Pubblicata all' Albo Pretorio del Comune il 07.06.2021 per gg. 15

Valenza, 07.06.2021

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO Dott.ssa Paola Marcella CRESCENZI

La presente Deliberazione:

- è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
(art. 134 - comma 3 - D. Lgs. 267/2000)

Valenza,

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Paola Marcella CRESCENZI